

Luigi Capogrossi Colognesi

*N*EMORA, SILVAE, PASCUA E SALTUS NELL'ITALIA ROMANA

Il paesaggio boschivo e selvaggio incombe sulla storia delle origini romane: ne è la cornice e, rispetto ad esso, la città ha un atteggiamento ambivalente. Esso è infatti per eccellenza il luogo dell'estraneità: ancora, quando Roma ha iniziato da tempo la sua lunga storia di conquista degli uomini e delle terre della Penisola, il ricordo dell'incombente *Silva Cimina* e il senso di conquista legato alla marcia vittoriosa, contro la natura, prima che contro gli uomini, riempie la narrazione degli storici¹. Vi si coglie l'eco di antichi timori e della precarietà del rapporto tra l'uomo ed un ambiente ancora da assoggettare. Così come i luoghi di un'altra catastrofe, che però non bloccherà la marcia vittoriosa delle legioni, alle forche Caudine, appaiono coperti di boschi. Tuttavia le *silvae*, i *nemora*, i *luci*, come anche i *capita aquae vivae*, proprio perché estranei od ai margini della vita umana, sono anche luoghi di particolare importanza per la città, privilegiati dalla presenza degli dei e dei culti ancestrali: dove dei e uomini s'incontrano.

Accanto a questa dimensione sacrale, v'è poi la loro rilevanza pratica per la vita umana. Sin dall'inizio, infatti, il bosco, la macchia forniscono ai Romani prodotti altrettanto essenziali di quelli da loro ricavati dai pascoli e dalle terre coltivate. Basti pensare alla loro importanza per l'allevamento brado del maiale, ma soprattutto, alla loro essenziale funzione come fonte d'energia per l'intera società: senza il bosco non vi sarebbe legna da ardere, o per fare il carbone. Ma, senza le sue piante, neppure sarebbe stato possibile l'accesso al mare, con la costruzione di barche e navi, senza considerare la disponibilità di un prodotto fondamentale

¹ Liv., 9.36.1. Cfr. anche Theophr., *ind.s.piante*, 5.8.3.

come la pece. Né, infine, si sarebbe potuto disporre del legname come materiale di primaria importanza per l'edilizia².

La testimonianza più evidente, forse, della crescente integrazione del bosco nella vita e nella società umana è data dal fatto che, nel primo trattato romano d'agricoltura a noi pervenuto, scritto da Catone verso la metà del II sec. a.C., esso fosse addirittura assunto come un fattore qualificante dell'orientamento produttivo del fondo suburbano, orientato alla soddisfazione dei fabbisogni cittadini. In questo, infatti, componente primaria sarebbe stata l'*arbustum*. Un vocabolo atto a indicare tanto la macchia che l'albereto, entrambi in grado di fornire alla città un prodotto come il legname, destinato a molti e differenziati impieghi³. Un secolo più tardi, poi, con Varrone, giunge ai suoi ultimi sviluppi l'integrazione del bosco nel paesaggio agrario, con la *pastio villatica*, cui è dedicato il terzo libro del suo trattato. In questo contesto, il bosco è divenuto ormai un elemento del paesaggio riorganizzato, sia secondo gli schemi del diritto civile, incentrati sulla proprietà individuale, sia secondo le forme gromatiche della *limitatio*.

La sempre più complessa problematica legale riferita alla gestione della proprietà agraria – si pensi alla disciplina della proprietà stessa, dell'usufrutto, e della locazione – appare estendersi anche a quella parte dei boschi che di tali terre private era venuta a far parte. Soprattutto siffatte problematiche appaiono affrontate dai giuristi a proposito di quella *silva caedua*, la cui buona conservazione si fondava sul taglio a scadenze regolari delle piante, giunte a maturazione e sostituite dai nuovi virgulti⁴. Ad essa faceva riferimento Servio, alla fine della repubblica, come

² Per tutti questi aspetti è tuttora di fondamentale importanza un ormai lontano saggio di A. Giardina, 'Allevamento ed economia della selva in Italia meridionale: trasformazioni e continuità' in A. Giardina, A. Schiavone (eds), *Società romana e produzione schiavistica*, I. *L'Italia: insediamenti e forme economiche*, Roma-Bari 1981, 87-113; ora in A. Giardina, *L'Italia romana. Storie di un'identità incompiuta*, Bari 1997, 139-192. Cfr. anche, più di recente, G. Traina, 'L'uso del bosco e degli incolti', in G. Forni, A. Marcone (eds), *Storia dell'agricoltura italiana*, I. *L'età antica*, Firenze 2002, 225-258.

³ Cato., *agr.*, 7.1: *Fundum suburbanum arbustum maxime convenit habere; et ligna et virgae venire possunt, et domino erit qui utatur. In eodem fundum suum quidquid conseri oportet; vitem compluria genera...* Trad. ingl. (W. D. Hooper, H. B. Ash, [ed.] in Loeb): 'it is especially desirable to have a plantation on a suburban farm, so that firewood and faggots may be sold'. Non condivido però la traduzione di *arbustum* con "plantation", troppo restrittiva (ripresa nella trad. it. di Cugusi-Blendorio-Cugusi), fondata sull'impiego di questo termine in Cato, *agr.*, 1.7. Le *ligna et virga* fornite da questo tipo di *arbustum* non fanno infatti pensare all'albereto ordinato, funzionale alla coltivazione della vite che incontriamo ad es. in Col., 4.30.2 (ma v. anche Col., 5.6).

⁴ Lo si coglie indirettamente in un importante passo di Ulpiano, dov'è menzionato il sistema d'individuazione catastale delle proprietà fondiarie. In D. 50.15.4 pr. (Ulp., 3 de cens.), la varia tipologia delle terre – coltivazioni a grano, vigne, oliveti, prato e pascolo, si conclude con la menzione delle *silvae caeduae*, evidentemente anch'esse in proprietà individuale.

di una realtà già antica ai suoi tempi⁵: non diversamente da quei canneti, anch'essi preziosa riserva per le esigenze agrarie e soggetti al taglio regolare e sempre rinnovato. Non a caso *harundinetum* e *silva caedua* sono sovente associati insieme nella casistica affrontata dai giuristi⁶.

Questo accostamento non è casuale, aiutandoci a comprendere quanto incerti potessero rivelarsi i confini tra la piantagione creata dall'artificio umano e quelle aree boschive oggetto di particolare attenzione e la cui manutenzione quasi si confondeva con vere e proprie forme di coltivazione, essendo sottoposte a regole precise, finalizzate al loro sfruttamento ottimale. Tanto che, proprio per la *silva caedua*, il mancato rispetto delle regole e delle scadenze che limitavano il taglio alle piante mature, aveva come conseguenze una responsabilità per l'autore di un taglio di una *silva caedua immatura*, per il danno così arrecato al proprietario⁷. Mentre, al contrario, era pacifico per i giuristi romani che la legna ricavata dal taglio regolare di questo tipo di bosco fosse da considerarsene il frutto, con tutte le conseguenze legali che ciò comportava⁸.

Sebbene largamente preminente fosse questa figura, nella visuale dei Romani, rispetto ad ogni altra tipologia di boschi, analoga era la disciplina di altri tipi peculiari di *silvae*, come la *silva palaris*, da cui il proprietario ricavava i preziosi pali, destinati anzitutto alla villa ed all'agricoltura⁹, ma ovviamente anche ad altre utilizzazioni, come ad es., nell'edilizia¹⁰. Si noti che anche le vere e proprie piantagioni di castagni o di altre essenze come il pioppo o il pino potevano essere finalizzate allo stesso prodotto: è un punto dove il bosco e le forme di arboricoltura appaiono tra loro saldarsi¹¹. Forse, minor cure richiedevano altri tipi d'estensioni boschive¹²,

⁵ Servio, come ricorda Gaio, in D. 50.16.30 pr. (7 *ad ed. prov.*), la definiva come quella selva, *quae succisa rursus ex stirpibus aut radicibus renascitur*. Cfr. D. 7.1.10 (Pomp., 5 *ad Sab.*).

⁶ D. 7.1.9.7 (Ulp., 17 *ad Sab.*). Cfr. anche D. 33.7.12.11 (D. Ulp. 20 *ad Sab.*), in cui si riporta l'opinione di Cassio che delimita la nozione di *instrumentum fundi* in relazione agli *harundineta et salicta*: ciò che conferma indirettamente la funzione strumentale di tali piante alle altre coltivazioni agrarie, nonché D. (3.6.1 (Paul., 15 *ad Plaut.*), dove la *silva caedua* fornisce pali per la vigna. V. infine D. 33.7.27.5 (Scaev., 6 *dig.*): *fundus... cum suis salictis et silvis*.

⁷ Cfr. D.9.2.27.26 (Ulp., 18 *ad ed.*), accogliendo l'idea di Ottaviano che ammette l'*actio legis Aquiliae* per il danno derivante dal taglio della *silva caedua immatura*. Cfr. anche D. 7.1.48.1 (Paul., 9 *ad Plaut.*), e D. 43.24.18 pr. (Cels., 25 *dig.*).

⁸ D. 18.1.40.4 (Paul., 4 *ep. Alf. dig.*); D. 24.3.7.7, e 12 (Ulp., 31 *ad Sab.*).

⁹ Come attesta Ulpiano in D. 7.1.9.7 (Ulp., 17 *ad Sab.*). Ma v. anche Paolo (5 *ad Plaut.*) in D. 8.3.6.1.

¹⁰ In D. 32.55 pr. (25 *ad Sab.*), Ulpiano menziona il termine *materia* come quello specificamente impiegato a designare il legname destinato a questa finalità. Cfr. D. 32.56 (Paul., 4 *ad Sab.*).

¹¹ Talché una *silva* può essere piantata nell'usufruttuario, secondo Servio-Alfeno, in D. 8.5.17.1 (2 *dig.*), mentre, secondo Ulpiano, in D. 7.4.10.4 (17 *ad Sab.*) l'usufruttuario, se sostituisce alla *silva* di cui è titolare, un seminativo, perde il diritto.

¹² Sembra affiorare sinanco una *silva novalis*, richiamandosi l'immagine del fondo non soggetto a cultura per un dato lasso di tempo: D. 50.16.30.2.

quali ad es. la *silva vulgaris*, di cui parlano gli autori antichi¹³, ed anche quella *silva glandaria* in ragione delle essenze di essa costitutive, dove primariamente (ma non esclusivamente) rileva un prodotto utile all'allevamento suino¹⁴.

L'estensione della proprietà privata sulla terra – sia il *dominium ex iure Quiritum* che i vari tipi di proprietà di diritto latino – ad una parte delle antiche foreste s'inserisce nel più generale vasto processo di 'romanizzazione' del territorio italico¹⁵. Talora inseriti nel tessuto delle proprietà fondiarie¹⁶, come parte di un paesaggio vario e complesso, di cui restano tracce ancora in tante parti collinari della nostra Penisola, dei boschi si parla come comprati, venduti, lasciati in eredità, dati in dote, in usufrutto, affittati e dei loro frutti - della legna – i giuristi discutono sulla loro attribuzione alle parti interessate¹⁷.

2. E tuttavia la maggior parte delle aree boschive, almeno per tutta l'età repubblicana, restò al di fuori del regime privatistico. L'appropriazione e lo sfruttamento di queste altre aree forestali si presentarono sovente in forme più complesse e meno chiare e decifrabili, sebbene genericamente qualificate come pubbliche. In linea di massima, su tali boschi i privati poterono fruire solo di concessioni, anche se sovente il loro possesso assunse la fisionomia di una proprietà di fatto.

Un caso particolarmente illuminato dalle fonti, consistette nella concessione collettiva di tali aree boschive ad una specie di consorzio di utilizzatori formato dai proprietari di fondi agricoli confinanti o vicinissimi al territorio in questione. E' uno schema indicato dai Romani col termine *compascuo*¹⁸. Questa figura ha

¹³ Hyg. Grom., *const.*, 168.15.

¹⁴ Cfr. *Comm., de contr.*, Th. 63.2 s. Ma v. anche D. 50.16.30.5 (Gai., 7 *ad ed. pr.*): '*Pascua silva*' est, quae pastui pecudum destinata est.

¹⁵ Di particolare interesse appare la ricca casistica sviluppata da Ulpiano in D. 32.55 (25 *ad Sab.*), ma ricavata dai giuristi più antichi, a partire da Quinto Mucio.

¹⁶ *Cond. agr.*, th. 76.19 ss.

¹⁷ La locazione di un bosco (isolato, più probabilmente, o come parte di un fondo privato) è negozio pacifico sin da Servio, come fa fede D. 19.2.29 (Alf., 7 *dig.*), possibile oggetto di un usufrutto (Ulp., in D. 7.4.10.4 [17 *ad Sab.*]). Mentre è pacifico poi che di un fondo privato potessero far parte anche *silvae*, *pascua* ed altri luoghi incolti: cfr. D. 33.7.27.5 (Scaev., 6 *dig.*), 33.7.8.1 e 33.7.12.8 (Ulp., 20 *ad Sab.*).

¹⁸ Il *compascuo* è indicato nell'escerto paolino di Festo, *verb. sign.* s.v. *compascuus ager* (L., 35), come il terreno *relictus ad pascendum communiter vicinis*. Testimonianze importanti sono poi quelle di Front. *contr.* Th., 6.7 ss. (= L., 15.4 ss.) ed anche *comm. ad Front. contr.* Th., 63.12 ss. (= L., 15.23). V. anche Hyg. *grom. const.* Th., 164.12 ss. (= L., 201.13 ss.): *multis coloniis inmanitas agri vicit adsignationem, et cum plus terrae quam datum erat supereset, proximis possessoribus datum est in commune nomine compascuorum ... haec amplius quam acceptas acceperunt, sed ut in commune haberent.*; 'In many colonies the vast quantity of land exceeded what was required for allocation, and since more land was left over than had been allocated, it was granted in common to the neighbouring landholders under the name of common pasture land' (B.C. Campbell, *The Writings of the Roman Land Surveyors*, London 2000, 159). Immediatamente di seguito, si specifica che queste terre per cui si paga un *vectigal*, '*quamvis exiguus*', sono *compascua publica* della colonia.

origini certamente arcaiche e, già all'epoca della *lex agraria epigraphica* era stata emarginata deliberatamente dai ceti dirigenti romani (essendo tuttavia destinata a riproporsi continuamente per tutto il corso dell'età imperiale¹⁹). La sua origine, come del resto è attestato dalla sua stessa denominazione,²⁰ è sicuramente associata all'originaria esigenza d'integrare con terre destinate all'allevamento quelle piccole proprietà, di pertinenza della miriade di cittadini-soldati che costituirono il nerbo della media repubblica, soggette ad esclusivo sfruttamento agrario. Come Laffi ed io stesso abbiamo avuto modo di chiarire a suo tempo²¹, il vincolo di destinazione – l'allevamento – postulava peraltro per le terre di compascuo un peculiare regime legale, tale da non poter essere posto in essere solo sulla base del diritto privato e con mera convenzione negoziale tra privati proprietari dalla volontà dei privati²²: lo attesta un ben noto passo del Digesto²³.

Lo stesso schema che regolava l'accesso ai pascoli comuni s'applicava egualmente a disciplinare l'integrazione con le aree boschive delle terre destinate all'agricoltura di proprietà dei singoli. Una delle testimonianze più importante è costituita da un passo di Siculo Flacco, *cond. agr. Th.*, 116.13 ss. (= *L.*, 152.12 ss.)²⁴ dove, leggiamo che *quorundam etiam vicinorum aliquas silvas quasi publicas, immo proprias quasi vicinorum, esse comperimus, nec quemquam in eis caedendi pascendique ius habere nisi vicinos quorum sint; ad quas itinera saepe, ut supra diximus, per alienos agros dantur*²⁵.

¹⁹ Mi chiedo se sia un rimasuglio di vecchi schemi, o l'eco di formule ancora in corso l'eco del compascuo che incontriamo in Isidoro di Siviglia, cit. in Lachmann, 369. 12 s.

²⁰ Anche se, trovandosi probabilmente di fronte a terre comuni dell'intero gruppo tribale, in una realtà ancora più arcaica, i Romani del II sec. a.C., dovendo tradurre tale realtà nei loro schemi, non poterono che piegare a tal significato il loro termine *compascua*, come fa fede la Tavola di Polcevera.

²¹ U. Laffi, 'L'ager compascuus', in *REA* 100 (1998), 533-554 ora in U. Laffi, *Studi di storia romana e di diritto*, Roma 2001, 381-412; L. Capogrossi Colognesi, *Persistenza e innovazione nelle strutture territoriali dell'Italia romana*, Napoli 2002.

²² Il vincolo di carattere pubblicistico (la *leges coloniariae*, le assegnazioni dei magistrati etc.) gravante sulle terre concesse ai vicini e che ne sanciva la destinazione, risulta chiaramente da Agennio Urbico. *contr. agr. Th.*, 39.14 ss. (= *L.*, 79.19 ss. e 48.21): *pascua certis personis data sunt depascenda tunc cum agri adsignati sunt*. La fruizione comune a favore dei proprietari confinanti non poteva essere eliminata con lo scioglimento del condominio per quote, né sarebbe stato possibile trasformare il 'compossezzo' in possessori individuali su lotti del compascuo. Nulla esclude poi che su aspetti particolari di tale regime quali le forme di utilizzazione (quanto e che tipo di bestiame poteva condurvi a pascolare ciascun proprietario etc.), potessero incidere regole di carattere consuetudinario, quei *mores regionis* che appaiono talvolta all'orizzonte dei testi giuridici romani, ma sporadicamente e in modo inadeguato a darci la misura della loro effettiva importanza.

²³ D. 8.5.20.1 (Scaev., 4 dig.); Capogrossi, *Persistenza e innovazione*, 28-29.

²⁴ Su di esso v. già Capogrossi, *Persistenza e innovazione*, 31 ss.

²⁵ 'I have discovered that certain woods, which are in a sense public property, are in the hands of the neighbours, indeed are in a sense the property of these neighbours, and that no one except those who are adjacent to the woods has the right to cut down trees or pasture there. As

E' di grande interesse il fatto che l'agrimensore esprima bene l'ambigua condizione di tali boschi: *quasi*. Dunque, né del tutto pubblici né del tutto privati. Soggetti comunque ad un vincolo nell'interesse privato, ma di natura pubblica: il loro sfruttamento infatti serviva a integrare e valorizzare quello delle proprietà individuali dei fondi agrari adiacenti ad essi, od a cui favore esisteva la viabilità menzionata alla fine del passo²⁶. L'obbligo di conservazione doveva collegarsi ad una serie di regole, non solo sul taglio disciplinato delle piante mature, ma anche sulla misura in cui ciascuno dei contitolari poteva fruire del legname così ricavato. Sebbene non si debba escludere l'intervento e il superiore controllo delle locali autorità territoriali, è al vincolo immemorabile delle consuetudini che dobbiamo anzitutto rifarci a tal proposito: echeggiati in quei *mores regionis* evocati un po' di passaggio dalle fonti giuridiche romane²⁷.

Questa non era però l'unica modalità con cui i singoli proprietari fondiari potevano accedere ai boschi pubblici. Un caso diverso è infatti menzionato da Frontino, *contr.*, Th. 6.3 (L., 15.1), dove, richiamandosi alla Campania, leggiamo come la *controversia de proprietate* intervenisse 'per lo più', quando *cultorum agrorum silvae absunt in montibus ultra quartum aut quintum forte vicinum*. In tal caso, infatti, intorno alla *proprietas ad quos fundos pertinere debeat disputatur* (fig. 17)²⁸. Il tasso tuttavia prosegue richiamando anche la diversa configurazione dei boschi che avevamo già incontrato nel passo di Siculo Flacco, costituita appunto dal regime del compascuo²⁹. E' di grande interesse che le due fattispecie presentate nel testo siano

I said above, the right of way to these are often granted through the land of others' (Campbell, *The Writings of the Roman Land Surveyors*, 119). *Quasi*, riferito al compascuo, trova un'ulteriore applicazione in Siculo Flacco, *cond. agr.* Th., 121.16 ss. (= L., 157.7 ss.), in riferimento alla loro condizione gromatica: *quod est genus quasi subsecivorum*...

²⁶ Si noti poi che al compascuo boschivo non avevano diritto di partecipazione solo i fondi confinanti con esso: ne fa fede appunto questo riferimento agli *itinera*.

²⁷ Quanto all'altro bene comune costituito dalle acque, rinvio alla Capogrossi, 'La *Lex Rivi Hiberiensis* e gli schemi delle servitù d'acqua in diritto romano', in L. Maganzani, C. Buzzacchi (eds), *La Lex Rivi Hiberiensis. Diritto e tecnica in una comunità d'irrigazione della Spagna romana*, Milano 2014, 75-91.

²⁸ 'A dispute over ownership generally occurs <when>, as for example in Campania, woods belonging to cultivated fields are separate in the mountain, perhaps more than four or five neighbouring properties away. Consequently, the dispute concerns which farms ought to have ownership of the woods' [e di seguito è inserita nel ms. la figura che mostra la distanza tra i boschi e le terre in proprietà: cfr. fig. 17, Th., p. 4 ill.] (Campbell, *The Writings of the Roman Land Surveyors*, 7).

²⁹ Front., *contr.*, Th. 6.7 (L., 15.6): *Est et pascuorum proprietates pertinentes ad fundos, sed in commune; propter quod ea compascua multis locis in Italia communia appellantur, quibusdam in provinciis pro indiviso* (fig. 18). 'There is also the ownership of the pasture land, which belongs to the farms but in common. Because of this in many areas of Italy these *compascua* are referred to as *communia*, and in some provinces as equivalent to undivided land (*pro indiviso*)' [qui è allegata invece la figura che mostra l'integrazione del compascuo al centro delle proprietà individuali: fig. 18, Th., p. 4] (Campbell, *The Writings of the Roman Land Surveyors*, 7).

ulteriormente chiarite da due illustrazioni introdotte dall'autore antico, nel manoscritto, per aiutare il lettore a comprendere, anche visivamente, la diversità strutturale delle situazioni così evocate. Il bosco a compascuo è così collocato, nella fig. 18 (in piena corrispondenza con altre indicazioni ed illustrazioni contenute nei testi gromatici³⁰), al centro del territorio limitato, dove sono situati i fondi in proprietà individuali cui esso afferisce. Al contrario, nella precedente fig. 17 (Th.), le *silvae in montibus* sono disegnate totalmente al di fuori dell'ordinato reticolo delle unità fondiarie dei singoli proprietari e da queste distanti.

La stessa indicazione si ritroverà poi, seppure variamente modificata, in testi più tardi, dove il riferimento geografico di Frontino alla Campania, si specifica nel territorio di Suessa. Combinando insieme un passo di Aggenio Urbico, *contr agr.* Th., 39.8 ss. (L., 78.28 ss.) anch'esso probabilmente derivato da Frontino, con il *comm. de contr.*³¹, Th., 62.35-63.11: (= L., 15.00)³², vediamo egualmente evocata la situazione che avevamo incontrato nella prima parte del passo di Frontino: l'assegnazione di parti di boschi, situate su alture geograficamente distanti, ai proprietari di un insieme di fondi del tutto separati. Tale afferenza è ovviamente ben distinta dalle forme comunitarie del compascuo – dei *pascua* afferenti *ad fundos, sed in commune* –, consistendo in singole pertinenze³³.

3. E ben si capisce come, proprio in relazione a questa situazione, s'accentui ulteriormente quell'incertezza, intorno allo statuto giuridico di tali accessioni, che avevamo già incontrato a proposito dei *compascua*. Tanto che il testo ora richiamato di Aggenio Urbico iniziava con un esplicito riferimento alla questione *de proprietate*. L'agrimensore, infatti, *contr agr.* Th., 39.7 (L., 15.00), introduceva il discorso con un'affermazione abbastanza sorprendente: *proprietas <non> uno genere vindicatur*³⁴, che Campbell giustamente traduce con "ownership is claimed in more than in one way". Non solo si discute della proprietà di tali boschi, ma è persino incerta la stessa forma di tutela processuale della proprietà. Questo, a prima vista, non sembra collimare con gli schemi teorici che regolavano il processo civile romano e, in particolare la *vindicatio*. Tuttavia, non solo si deve tener conto della molteplicità degli strumenti processuali che, da un lato arricchivano la stessa fondamentale azione *de proprietate*, dall'altra s'intrecciavano con essa,

³⁰ Di tutto ciò mi sono già interessato pochi anni or sono: cfr. L. Capogrossi Colognesi, 'Giuristi e agrimensori: la costruzione del paesaggio agrario repubblicano', *Rend. Pont. Rom. archeol.*, LXXXIV (2012), 203-228.

³¹ Su cui v. ora Campbell, *The Writings of the Roman Land Surveyors*, xxxiv.

³² Che contiene, a giudizio di Mommsen, un'amplificazione del testo di Frontino.

³³ Ancora diverso mi sembra invece il caso evocato in Hyg. Gr., *const. lim.*, Th., 166.16 ss., dove zone boschive sembrano completare l'estensione delle *acceptae*.

³⁴ Il *non* è assente nell'Arцерiano: tuttavia Thulin 39.7 tende a confermarlo nella lettura del passo, così come già Lachmann. Il monte 'Marico', ivi nominato, va corretto in 'Massico'.

potendovisi in qualche modo sostituire³⁵. Soprattutto, occorre considerare quanto potesse esser grave l'incertezza, negli agrimensori come nei giuristi, sull'effettivo statuto giuridico delle varie terre cui si rapportavano le situazioni che abbiamo sinora considerato.

Erano tuttora pubblici quei boschi, ripartiti tra privati, in *Massicano* o in altre zone montuose, o non erano ormai considerati proprietà dei loro titolari? Come non ripensare ad altre situazioni che si trascinavano nel tempo e che avevano dato luogo anche a seri contenziosi con i privati: penso alla rivendica dei *subseciva* da parte di Vespasiano. Si noti che, anche in questo caso, il riaffermato carattere pubblico di questi non impedì che la volontà del principe di recuperare tali terre venisse di fatto frustrata dall'ostinata resistenza dei privati. E, del resto, non era lo stesso qualificazione di *publicus* da ridefinirsi di volta in volta, relativamente al ruolo delle comunità locali, facendo insorgere evidentemente non poche incertezze? Si consideri come bastasse una diversa formulazione nelle mappe catastali e la pertinenza dei boschi ad una colonia o ad un municipio cessava di sottrarli ad un regime strettamente pubblicistico, qualificandoli piuttosto come una pertinenza soggetta ad un regime di fatto privatistico³⁶.

I casi qui considerati, pur confermando di massima il rapporto tra lo sviluppo del ridisegno gromatico del territorio e l'espansione delle forme giuridiche romane, evidenziano anche i limiti che si ponevano alla semplificazione delle varie situazioni legali ingenerate dal processo di romanizzazione della Penisola. Limiti anzitutto di carattere materiale, consistenti nell'estraneità fisica dei territori più impervi, estranei all'ordinato sviluppo delle terre agrarie, o che ne rompevano l'ordine penetrando nel loro disegno come corpi estranei. Il fatto che le alture appenniniche, le aree impraticabili, i boschi restassero al di fuori della *limitatio*, inaccessibili o quasi, solo lambiti da sentieri non facili³⁷, li rendeva marginali anche rispetto alle chiare e puntuali categorie del diritto romano. Talché, per dirla con Agennio Urbico, *contr.*, Th., 34.3 s. (L., 77.32 s. = 44.7 s.), la loro stessa *possessio*, da parte dei singoli privati, era *minus firma*. E, del resto, anche le forme comunitarie, presenti in tali contesti, apparivano incerte – si ricordi il 'quasi' di Siculo Flacco – tra gli schemi pubblicistici e quelli privatistici. Quasi che alla mancata

³⁵ Mi riferisco alle *actiones de modo agrorum, de possessione, de alluvione* etc., al centro dei trattati gromatici *de controversiis*.

³⁶ Cfr. Ag. Urb., *contr.*, Th., 46.16-25 (C., 42.27-34), dove le *silvae et pascua* indicate come *publica Augustinorum* possono esser alienate, quasi come proprietà 'private' della comunità, mentre quelle indicati come *Coloniae Augustae Concordiae*, sono vincolate alla loro destinazione pubblica e inalienabili (ad es. perché finalizzate all'utilità di ceti templi, o di *balnea* pubblici).

³⁷ Questa difficoltà dei sentieri d'accesso a tali aree (oltre che delle stesse aree boschive e montuose) è un punto richiamato negli scritti dei gromatici: cfr. Front. *lim.*, Th., 10.9 = Ag. Urb., *contr.*, 49.18 = *comm. de cont.*, Th., 69.12 s. (C., 72.10).

assegnazione in proprietà privata di tali terre si fosse sostituita, sul piano meramente fattuale, l'appropriazione dei vicini, tuttavia registrata anche nelle mappe catastali, come parrebbe attestato in un passaggio del commentario dello pseudo Igino³⁸. Dove, ancora una volta, ritorna la forma del compascuo, modello per la sistemazione delle terre pubbliche residue, rispetto alle concessioni ai *mancipes*, dietro pagamento di un *vectigal*.

Unico punto certo, ma per noi di grande interesse, è che, comunque, questa integrazione tra selva e terre a cultura sembri seguire uno schema alternativo: l'uno di tipo individualistico, l'altro di carattere comunitario. Quanto al primo caso, dagli scritti degli agrimensori e dei giuristi non ricaviamo alcuna indicazione che il possesso delle aree boschive collegato ai fondi agrari fosse gravato da vincoli esterni: ad es. che sussistessero obblighi di conservazione del bosco o limiti al suo sfruttamento. Mentre questo era indubbiamente il caso, anche se non conosciamo in quali limiti e secondo quali criteri, dei boschi sottoposti al regime del compascuo.

Va infine ricordato un altro tipo di *silvae publicae*, specificamente vincolate alle esigenze delle di Roma e della altre comunità cittadine. Nel corso dell'età imperiale, in coincidenza con la massima fioritura dell'Impero di città, s'era infatti registrato un forte incremento del fabbisogno di legname per una varietà di consumi pubblici. Tanto che alcune aree boschive vennero vincolate per fornire specifici servizi alla città: anzitutto per rifornire di legna da ardere i *balnea* e le terme pubbliche, ma anche, ad es., per fornire il materiale necessario alla manutenzione delle mura cittadine³⁹. V'è da chiedersi, inoltre, se, almeno in alcuni casi, altri boschi non siano stati lasciati al pubblico uso degli abitanti della città per approvvigionarsi privatamente di legname.

³⁸ *Cond. agr. Th.*, 79.22 ss. (= *L.*, 116.21 ss.): *Mancipes autem, qui emerunt lege dicta ius vectigalis, ipsi per centurias locaverunt aut vendiderunt proximis quibusque possessoribus. In his igitur agris quaedam loca propter asperitatem aut sterilitatem non invenerunt emptores. Itaque in formis locorum talis adscriptio, id est IN MODUM CONPASCVAE, aliquando facta est, et TANTUM CONPASCVAE; quae pertinerent ad proximos quosque possessores, qui ad ea attingunt finibus suis. Quod [que] genus agrorum, id est compascuorum, etiam nunc in adsignationibus quibusdam incidere potest.* ('The lessees who bought the right to collect the rents due according to the conditions imposed, themselves rented this out the *centuriae* or sold it to some of the adjacent landholders. In these lands, therefore, some places did not find any buyer (i.e. lessees) because of rough or infertile terrain. So on the maps of these sites the following notation has sometimes been made, namely, "for an area of common pasture", or "so much of common pasture"; these areas should therefore belong to those adjacent landholders whose boundaries touch them. This type of land, that is, common pasture, can still occur nowadays in certain allocations'; Campbell, *The Writings of the Roman Land Surveyors*, 85).

³⁹ Cfr. *comm. de contr.*, *Th.*, 67.4 ss.; e ancor più interessante la menzione delle *silvae, de quibus ligna in reparatione publicorum moenium trahentur*, ovviamente assegnate in *tutela rei urbanae*, in *comm. De contr.*, *Th.*, 65.7 ss., nonché Hyg. *Grom.*, *const.*, *Th.*, 159.18 ss.

Ignoriamo comunque in qual modo fossero assicurati questi approvvigionamenti a favore della città: se, cioè, intervenisse un sistema di concessioni in base a cui gli appaltatori ed altri pubblici *redemptores* avessero svolto, come per molti altri aspetti delle attività pubbliche, le funzioni di sfruttamento e di rifornimento e trasporto del materiale. E' anche possibile che queste attività fossero invece deferite ai gestori dei grandi impianti termali ed agli appaltatori delle opere pubbliche cittadine.

4. Un altro importante rapporto tra i boschi e la città, seppure più mediato, concerne il settore dell'edilizia urbana, enormemente sviluppatosi dalla fine della repubblica. Il complessivo rifornimento all'edilizia cittadina con gran parte del materiale da costruzione - mattoni, tegole etc. - divenuto fondamentale con le nuove tecniche di costruzione era infatti prodotto dalle fornaci, situate in genere nei grandi possedimenti fondiari relativamente vicini alle città. Anche in questo caso, come e ancor più che per la legna per i *balnea* pubblici e privati, si pone con enorme rilievo un problema di trasporti. E, ne sono convinto, più per quanto attiene al trasporto delle grandi quantità di legname verso i centri di produzione di tale materiale, relativamente concentrati nel territorio, che non per il trasporto dei mattoni da tali centri verso la città. Si deve infatti supporre che, per quanto possibile anche in relazione all'approvvigionamento della creta necessaria, dovesse prevalere la tendenza ad ubicare le relative *figlinae* in località vicine ai centri di consumo urbani. Era infatti più facile ricavare il legname necessario da aree relativamente distanti che non trasportare per lunghi tratti un materiale più pesante come i mattoni e le tegole da centri di produzione più lontani dalla città. Il che, *per incidens*, permette di meglio comprendere il ben noto fenomeno costituito dalla concentrazione delle *figlinae* nelle mani imperiali, derivante dalla loro ubicazione nelle aree suburbane a massima concentrazione delle grandi e pregiate proprietà senatorie dove, appunto, intervenne massimamente il processo acquisitivo da parte del principe⁴⁰.

Parlavo di esigenze di trasporto o dei prodotti finiti o del legname per le *figlinae*, giacché si deve supporre che da tempo, nelle aree più vicine ai centri cittadini e anzitutto a Roma, fosse ormai molto avanzato il processo di spoliazione degli *arbusta* e delle *silvae*, sottoposte al massimo sfruttamento urbano e sottratte così al normale ciclo temporale atto a garantirne la ricostituzione. Ora, in questo trasporto del legname da ardere dalle aree boschive, variamente dislocate nel territorio, alle *figlinae* dovette assolvere un ruolo centrale la navigazione fluviale. Così come si deve supporre che, analogamente a quanto avverrà nella successiva storia di Roma, i pali e l'altro legname qualificato per l'edilizia, fossero ricavati, più che

⁴⁰ Vedi il generale inquadramento del problema ora in M. Maiuro, *Res Caesaris*. Ricerche sulla proprietà imperiale nel Principato, Bari 2012, 388 n.

dai boschi circostanti, dalle lontane riserve boschive, attraverso la fluitazione⁴¹. Certo si è che l'importanza strategica dell'approvvigionamento del legname dei boschi si riflesse anche sugli statuti personali, se consideriamo le figure professionali legate a questa sfera di attività, *qui silvam infundunt, qui carbonem caedunt ac torrent*, esentate nella legislazione tardo-imperiale dagli oneri personali gravanti sulla generalità dei sudditi, evidentemente, come il caso ben più noto dei *navicularii*, per la loro utilità sociale⁴².

Come s'è accennato, il demanio forestale, di pertinenza pubblica o delle comunità locali circondava le terre coltivate, ma anche le interrompeva, dove i dislivelli e la morfologia del suolo avessero obbligato gli *auctores divisionis* ad abbandonare il reticolo della *limitatio*. La loro presenza è, comunque, in genere collegata a luoghi appartati ed ardui, di difficile accesso e d'utilità assai varia, com'è echeggiato in un testo di Igino, *de condicionibus agrorum* (Th., 79.22 ss.; C., 84.7 ss.), dove si parla di quei *loca* che *propter asperitatem aut sterilitatem non invenerunt emptores*. E' il *leit motiv* dei testi antichi cui facevo riferimento: la separatezza delle alture boschive dagli insediamenti colonari e dalle terre agricole, e la loro non facile accessibilità. Questo punto⁴³ è ribadito tanto in Ag. Urb., *contr.*, Th., 49.18 s., che in Siculo Flacco, *cond.*, 128.3, dove egualmente le *silvae* sono assimilate ai *loca aspera*. Situazioni lontane, in genere, dalla città, anche se non possiamo dimenticare come la stessa complessa orografia della Penisola agevolasse la persistenza di aree boschive ed incolte che giungevano talora a lambire le mura cittadine⁴⁴.

A ribadire la lontananza e l'estraneità delle *silvae*, va infine ricordato come molte di esse facessero parte di un *saltus*, un termine che in generale stava a indicare vaste estensioni di terre estranee al bel paesaggio delle terre coltivate e dei sistemi centuriati. Questa figura, già ben presente nel sistema territoriale repubblicano, come fa fede un passo di Festo in cui si cita la definizione datane da Elio Gallo, un giurista repubblicano⁴⁵, era destinata a crescere, numericamente e in estensione, in età imperiale.

⁴¹ Per il Rinascimento, si v. ancora T. Codignola, *Ricerche storico-giuridiche sulla Massa Trabaria nel XIII secolo*, Firenze 1940.

⁴² Cfr. D. 50.6.7 (Tarr. Pat. 1 mil.).

⁴³ Richiamato, anche visivamente, nelle vignette dei gromatici che ho già citato: fig. 17 e 18 Th.

⁴⁴ ps. Hyg., *const.*, Th., 143.8 ss. (C., 142.18 ss.) *Antiqui...propter subita bellorum pericula non solent erant urbes contenti cingere muris, verum etiam loca aspera et excelsa saxis eligebant... Haec vicina urbibus rupium multitudo limites accipere propter loci difficultatem non potuit, sed relicta est, ut aut silvas rei pulicae praestaret...* ('Men of old, because of the danger of sudden outbreaks of war, were not satisfied with building walls round their cities, but also chose sites in rough and rocky high ground... Very many of these precipitous areas adjacent to cities were not suitable for *limites* because of difficulties of terrain, and were left, either to provide woods for the community...') Campbell, *The Writings of the Roman Land Surveyors*, 143).

⁴⁵ Fest., s.v. *saltum*, L., p. 392 s.

Con tale termine, tuttavia, si comprendeva una varia tipologia di terre, sotto il profilo giuridico. Così, in un testo Agennio Urbico, Th., 40.5 ss., è menzionato un *saltus*, ubicato all'interno di un territorio in cui è situata quella che, invece, ne ha la proprietà e che ne percepisce il reddito. In tal caso esso avrebbe assunto il nome di *praefectura*, mentre poi ignoriamo però se la titolarità da parte del municipio fosse di natura indisponibile. Assai più spesso, tuttavia, incontriamo però un *saltus* di pertinenza privata, o di grandi latifondisti o dello stesso principe⁴⁶. Ma in tal modo s'adombra già un più ampio mutamento delle strutture territoriali e delle forme insediative nell'età tardo-imperiale, dove sempre meno queste nuove figure di proprietari appaiono espressione delle élites cittadine, costituendo piuttosto i protagonisti di un mutato rapporto tra⁴⁷ città e mondo rurale, di cui il bosco s'avviava a divenirne elemento qualificante.

All'interno del *saltus*, ma anche in modo più frammentato, con l'intercalarsi del bosco alle terre coltivate, e indipendentemente dallo statuto legale della *silva* stessa, questa veniva a costituire il luogo essenziale ad un'altra attività particolarmente significativa per il ceto dirigente romano. Almeno per tutto il tempo in cui, sino all'età dei Severi, si preservò la singolare trasposizione dello splendore urbano nelle campagne con la peculiare forma della *villa rustica*, le *silvae* avrebbero contribuito ad integrare questa architettura sociale. Esse infatti fornirono lo scenario necessario per quelle *venationes* che costituivano un'occupazione importante per la *nobilitas* romana, con le sue tradizioni guerriere, nei suoi rituali soggiorni nelle *villae* disseminate nelle campagne italiche. Di questa specifica utilizzazione della *silva* resta preciso ricordo, nei testi in cui si fa menzione degli schiavi addetti alle *venationes*⁴⁸, o si discute intorno alla condizione giuridica delle *ferae* all'interno di questi stessi boschi di proprietà dei vari *domini* e di altre questioni ancora attenenti a tale tema⁴⁹. Ed alla caccia come componente importante del modo in cui i grandi proprietari romani costruiscono la loro permanenza nelle proprie *villae* come concreta realizzazione di un progetto aristocratico fanno riferimento numerosi riferimenti nell'epistolario di Plinio il giovane⁵⁰. Anche se in nessun modo si deve immaginare che un modello del genere si sia semplicemente trasmesso alle età a venire, dove tuttavia la caccia occuperà un ruolo quasi centrale nella costruzione delle

⁴⁶ Cfr. Ag. Urb., *contr. agr.*, 23.5 ss., 36.2 ss.; V. Capogrossi, 'Dalla villa al saltus', in *Du latifundium au latifondo: un héritage de Rome, une création médiévale ou moderne?*, Paris 1995, 191–211, ora in Capogrossi, *Scritti scelti*, I, 439–459.

⁴⁷ V. comunque Capogrossi, 'Dalla villa al saltus', cit., 459. Comunque, ancora in età severiana il *fundus* può ricomprendere *viridaria*, *saltus* e *pascua*, come scrive Ulpiano in D. 33.7.8.1.

⁴⁸ D. 33.7.12.12 (Ulp., 20 *ad Sab.*): *Si in agro venationes sint, puto venatores quoque et vestigatores et canes et cetera quae ad venationem sunt necessaria instrumento contineri, maxime si ager et ex hoc reditum habeat*. Ma di questo brano ulpiano v. anche il successivo par. 13.

⁴⁹ Cfr. D. 41.2.3.14 (Paul., 54 *ad ed.*), ma v. anche D. 41.1.55 (Proc., 2 *quaest.*).

⁵⁰ Plin., *ep.*, 5.6.7; 5.18.2; 9.10.1–2; 16.36.6.

nuove società aristocratiche⁵¹. Certo, man mano che il bosco tornerà ad espandersi, in un paesaggio dove progressivamente s'indebolì la centralità cittadina, anche le antiche *venationes* mutarono di significato. Così come nuove gerarchie e nuove forme sociali si sostituirono all'antico ordine imperiale ormai dissoltosi.

Luigi Capogrossi Colognesi

luigi.capogrossicolognesi@uniroma1.it

Facoltà di Giurisprudenza

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Piazzale Aldo Moro 5

00185 Roma, Italia

⁵¹ Mi sembra molto giusta la considerazione di G. Traina ('L'uso del bosco e degli incolti', 23), secondo cui 'oggi il paesaggio antico si presenta come una realtà complessa ma non più sfuggente, che meno si presta a schematizzazioni assolute, e tantomeno alle categorie di continuità e discontinuità, con cui si affronta tradizionalmente il problema della transizione tra antico e medioevo'.